

Roma, 8 gennaio 2007



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Al Collegio dei Ragionieri del Friuli
Via Carducci n. 44
33100 - Udine

Prot. n. 25/I/0000226

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dal Collegio dei Ragionieri del Friuli – permessi per lavoratori disabili ex L. n. 104/1992 – modalità indennizzo dei permessi per lavoratori disabili e soggetti erogatori.

Il Collegio dei Ragionieri del Friuli ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla correttezza della *“assimilazione operata dall’Inps per quanto concerne le modalità di indennizzo dei permessi per handicap ai permessi per allattamento”* ed, altresì, alla eventuale possibilità per il Collegio di ottenere la *“copertura dei permessi per handicap corrisposti al dipendente”*.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si rileva che le indennità economiche previste dall’art. 33, commi 2, 3 e 6, della L. n. 104/1992 sono poste a carico dell’INPS a seguito dell’espresso rinvio operato dal comma 4 del citato articolo all’art. 8 L. n. 903/1977.

Tali indennità spettano solo ai lavoratori assicurati presso l’INPS per prestazioni economiche di maternità e beneficiari del congedo parentale, come già precisato nella circolare dello stesso Istituto n. 80/1995 e sono corrisposte secondo le modalità previste per l’erogazione dei trattamenti economici di maternità, ossia sono anticipate dal datore di lavoro privato e portate a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’Istituto assicuratore.

Quindi, l'assimilazione operata dall'INPS in ordine alle modalità di indennizzo dei permessi per lavoratori disabili ai permessi per maternità è corretta.

In ordine alla possibilità dei collegi e ordini professionali di ottenere il rimborso delle somme corrisposte a titolo di permessi retribuiti si osserva quanto segue.

L'art. 3, primo comma, D.P.R. n. 68/1986 ha classificato tra gli Enti Pubblici non economici gli ordini e i collegi professionali, le relative federazioni ed i consigli e i collegi nazionali.

Per effetto di tale disposizione, che ha esplicitamente riconosciuto la natura giuridica pubblica dei suindicati datori di lavoro, deve ritenersi abrogato il D.M. 11 febbraio 1956 con il quale il Ministero del lavoro aveva disposto l'aggregazione degli ordini e collegi di cui sopra al settore commercio, professioni ed arte della Cassa Unica per gli assegni familiari ai sensi dell'art. 34 D.P.R. n. 797/1955 quali datori di lavoro privati.

A seguito della nuova classificazione, il personale dipendente degli ordini e collegi professionali è obbligatoriamente iscritto all'INPDAP, ad eccezione di quello già dipendente all'atto della trasformazione in Ente Pubblico, il quale mantiene l'iscrizione alla gestione previdenziale INPS a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al combinato disposto dell'art. 39 della L. n. 379/1955 e dell'art. 5, comma 7, della L. n. 274/1991.

Occorre sottolineare, tuttavia, che l'iscrizione alla gestione previdenziale INPS rileva al solo fine delle prestazioni previdenziali dovute dall'Istituto e non anche delle prestazioni assistenziali; invero, il personale dipendente dei collegi e ordini professionali, attesa la natura pubblica dell'ente datore di lavoro, non è più assicurato presso l'INPS per le prestazioni economiche di maternità e, pertanto, nessuna prestazione assistenziale è dovuta dall'Istituto Previdenziale in questione.

Di contro, per ciò che concerne la contribuzione assistenziale, gli ordini e i collegi professionali, inseriti, a norma del citato art. 3 D.P.R. n. 68/1986, nel comparto di contrattazione collettiva Enti Pubblici non economici, dovrebbero corrispondere per contratto ai propri dipendenti l'intera retribuzione in caso di assenza per malattia o maternità e pertanto, data la suddetta assimilazione, anche l'intera retribuzione spettante al personale a titolo di permessi retribuiti ex art. 33 L. n. 104/1992 rimane a carico dell'amministrazione da cui dipende, come specificato, peraltro, dall'INPDAP nella informativa n. 33/2002.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

GM